

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/729 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2023

sulla definizione dell'architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all'inserimento e alla conservazione delle informazioni e delle procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi. Scopo del sistema FADO è altresì condividere informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.
- (2) Poiché a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493 il sistema FADO, attualmente gestito dal Consiglio, sarà rilevato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), è necessario adottare misure riguardanti l'architettura tecnica e le specifiche del sistema FADO.
- (3) L'architettura tecnica e le specifiche del nuovo sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») dovrebbero consentire all'Agenzia di assicurare il funzionamento corretto e affidabile del sistema e di inserire tempestivamente ed efficientemente le informazioni ottenute, garantendo l'uniformità e la qualità di dette informazioni secondo standard elevati. È opportuno assicurare un'adeguata verifica dei documenti e dell'identità a tutti i livelli, dall'esame forense più sofisticato al semplice controllo. Il sistema EBCG FADO dovrebbe fornire un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti del FADO. Il sistema dovrebbe prevedere, tra l'altro, un trasferimento sistematico e strutturato delle conoscenze tra esperti di documenti e da questi a esperti in altre materie.
- (4) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione di esecuzione.
- (5) Dato che il regolamento (UE) 2020/493 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (6) L'Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2020/493 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 107 del 6.4.2020, pag.1.

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

